

Mirandola, data protocollo

OGGETTO: PROCEDURA TELEMATICA APERTA CON CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE OEPV AI SENSI DEGLI ARTT. 71 E 108 DEL D.LGS. 36/2023 PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL PERIODICO COMUNALE "L'INDICATORE MIRANDOLESE".

PREMESSO CHE

- il Comune di Mirandola è proprietario ed editore del periodico "L'Indicatore Mirandolese", fondato nel 1877, che rappresenta un fondamentale strumento di comunicazione istituzionale per l'Ente, in quanto sullo stesso vengono riportate notizie di rilevante interesse per la comunità locale e per l'intera Area Nord della provincia di Modena.

Il giornale, a far data dal 1° ottobre 2024, presenterà le seguenti caratteristiche fondamentali:

- A) PERIODICITA': mensile, per un totale di 12 numeri all'anno;
- B) DISTRIBUZIONE: gratuita;
- C) TIRATURA: 16.500 copie ogni numero, di cui 10.000 circa distribuite nel Comune di Mirandola tramite consegna diretta "porta a porta", 1.000 distribuite presso esercizi pubblici di Mirandola e 500 a disposizione dell'Amministrazione comunale; le restanti copie sono destinate agli altri Comuni dell'Area Nord, con distribuzione presso esercizi pubblici ubicati nei rispettivi territori; la distribuzione presso gli esercizi pubblici deve avvenire in modo adeguato a garantire la copertura dell'intero territorio comunale, comprese le frazioni, evitando la concentrazione delle copie del giornale in pochi esercizi, ma, al contrario, garantendone una distribuzione capillare;

- con Deliberazione di Giunta comunale n.115 del 07.08.2024 sono state approvate le linee guida relative all'organizzazione ed alle attività del Servizio Comunicazione e del periodico comunale "L'Indicatore Mirandolese";

- il Comune di Mirandola intende, pertanto, affidare ai sensi degli articoli 71 e 108 del D.Lgs. 36/2023 distribuzione del periodico comunale a tutte le famiglie (con il metodo "porta a porta", comprese frazioni e zone periferiche) del Comune di Mirandola ed agli esercizi pubblici di Mirandola e degli altri Comuni dell'Area Nord della provincia di Modena **per il periodo 01/10/2024- 31/12/2025** (durata del contratto: totale 15 mesi), con la possibilità di rinnovo, a richiesta dell'Amministrazione comunale, per un periodo di pari durata (quindi sino al 31/03/2027), attraverso procedura telematica aperta a tutti gli operatori economici interessati in possesso dei requisiti previsti ai fini della partecipazione.

Gli operatori economici in parola

sono invitati

a formulare la propria offerta, secondo i criteri, modalità e vincoli di seguito indicati, entro e non oltre il

termine ultimo come indicato in Piattaforma.

Con la presente Lettera di Invito si forniscono le prescrizioni relative a tutti gli adempimenti occorrenti per la redazione e presentazione delle offerte. In considerazione di ciò, gli operatori economici interessati dovranno formulare la propria offerta, redatta in lingua italiana, alle condizioni, termini e modalità di seguito descritti.

1. OGGETTO, NATURA DELL'APPALTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto ha ad oggetto la distribuzione del periodico comunale a tutte le famiglie (con il metodo "porta a porta", comprese frazioni e zone periferiche) del Comune di Mirandola ed agli esercizi pubblici di Mirandola e degli altri Comuni dell'Area Nord della provincia di Modena.

Per l'affidamento in parola, il Comune corrisponderà all'appaltatore la cifra massima pari ad euro 700,00 al mese (ossia a numero), oltre iva di legge al 22%, corrispondente alla base di gara sulla quale verrà applicato il ribasso in sede di offerta economica.

Considerando, pertanto, la durata dell'affidamento (15 mesi), il valore economico dello stesso è pari ad euro 10.500,00 i.v.a. di legge al 22% esclusa, mentre il valore globale complessivo dell'appalto (comprensivo di rinnovo ed eventuale proroga tecnica) ammonta ad euro 25.200,00, iva di legge al 22% esclusa.

Secondo quanto previsto dall'articolo 4 del Capitolato Speciale d'appalto sul corrispettivo suddetto sarà applicabile la revisione dei prezzi ai sensi e nei limiti previsti dall'articolo 60 del D. Lgs. 36/2023.

L'appalto è costituito da un unico lotto in quanto le prestazioni oggetto del contratto fanno parte di un'unica tipologia di attività connesse fra loro dal punto di vista tecnico e organizzativo.

Per la sua natura, l'incidenza della manodopera nell'appalto di cui trattasi è di carattere prevalente, e viene stimata al 90%, corrispondente ad euro 9.450,00 sul totale. Per tale ragione, trova applicazione la clausola sociale di assorbimento del personale ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. n. 36/2023 e della Linee Guida ANAC n. 13 "La disciplina delle clausole sociali" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 114 del 13.2.2019.

Sul punto si specifica che, nel caso di specie, l'affidatario uscente ha dichiarato (con nota prot n. 34696/2024 del 28/08/2024) i dati relativi al personale assunto alle proprie dipendenze per l'espletamento delle funzioni relative all'affidamento in parola, che saranno oggetto di riassorbimento da parte del nuovo affidatario del servizio. Si specifica, altresì, che il riassorbimento vale solamente per il personale dipendente assunto a tempo indeterminato, determinato o con contratto di lavoro dipendente a tempo parziale. Restano esclusi eventuali collaboratori autonomi a partita iva (es: contratto di agenzia).

Il CCNL applicabile è quello di categoria di riferimento per la zona di esecuzione del contratto.

In ogni caso, gli operatori economici concorrenti possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato nella presente Lettera di Invito; in tale ipotesi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 4 del Codice dei contratti pubblici, prima di procedere all'aggiudicazione il RUP acquisirà:

- a. la dichiarazione con la quale l'operatore economico aggiudicatario si impegna, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto e per tutta la sua durata, ad applicare il contratto collettivo indicato nella presente Lettera di Invito o in alternativa
- b. la dichiarazione con la quale l'operatore economico aggiudicatario dichiara l'equivalenza del diverso contratto collettivo da lui applicato.

Infine, per la natura dell'appalto di cui trattasi non si è reso necessario elaborare il D.U.V.R.I. e, pertanto, non sono previsti oneri di sicurezza per interferenza.

L'aggiudicazione della gara avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 108, comma 1, 3 del D.Lgs. 36/2023, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

Per quanto riguarda l'offerta economica si specifica che l'offerente sarà tenuto ad indicare un ribasso percentuale sull'importo a base d'asta (massimo due cifre decimali), con esclusione automatica delle offerte anormalmente alte ai sensi di quanto previsto dall'art. 54 c. 1 del citato D.Lgs. n. 36/2023, se ed in quanto il numero delle offerte ammesse sia almeno pari o superiore a cinque. La soglia di

anomalia sarà calcolata tramite la piattaforma Intercenter- Sater, applicando il Metodo dei 4/5 di cui all'allegato II.2 del Codice (art. 54, comma 2).

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che ritenuta congrua e conveniente per la Stazione Appaltante.

Si dà atto che l'affidamento in oggetto non riveste interesse transfrontaliero, secondo quanto previsto dall'art.48, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023, sia per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria, sia in relazione alle sue caratteristiche, sia per la sede di svolgimento del servizio, tale da non attrarre l'interesse di operatori esteri.

Ai sensi dell'art. 25, del Codice, la presente procedura aperta sarà interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto, conforme alle prescrizioni del Codice e delle deliberazioni dell'A.N.A.C. n. 582/2023 e dell'A.G.I.D. n. 137/2023, SATER della Regione Emilia Romagna, raggiungibile al seguente indirizzo:

https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale_ic/

Tramite il sito sopraindicato, è possibile accedere alla procedura nonché alla documentazione di gara, disponibile altresì sul profilo web del Comune di Mirandola:

<https://www.comune.mirandola.mo.it/documenti-e-dati/bandi-dellente/bandi-di-gara>

oltre che all'Albo Pretorio Informatico disponibile al seguente indirizzo:

[http://albopretorio.comune.mirandola.mo.it/frontOffice/ap_index.php?screen_larghezza=1536&screen_altezza=824.](http://albopretorio.comune.mirandola.mo.it/frontOffice/ap_index.php?screen_larghezza=1536&screen_altezza=824)

La durata massima del procedimento è pari a 9 (nove) mesi dalla data di pubblicazione del bando, come previsto dall'art. 71, comma 3, del Codice e nell'Allegato I.3;

- il luogo di svolgimento della concessione e del servizio in parola è il Comune di Mirandola con codice NUTS ITD54;

-il Responsabile unico del progetto è il Dott. Luca Bisi- Dirigente del Settore I – Affari Generali del Comune di Mirandola. – via Giolitti n. 22, 41037 – MIRANDOLA (Modena).

T. 0535 29522 – 0535 29512, @. ufficio.contratti@comune.mirandola.mo.it,

@. contratti@cert.comune.mirandola.mo.it.

2. PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme alla Lettera di Invito e a quanto previsto nelle "guide e manuali utente" scaricabili accedendo dal link <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/manuali-oe>.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario sino alla data e ora di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nella presente lettera di Invito e nella documentazione inserita nella sezione "Guide e

manuali” della Piattaforma Intercenter- Sater, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID) di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l’operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell’operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale (previsto dall’articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell’Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell’Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell’Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l’Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L’accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell’identificazione online dell’operatore economico. L’identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento Eidas.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

3.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione comprende:

- a) CSA;
- b) Lettera di invito;
- c) DGUE;
- d) Modello offerta economica;
- e) Modulo Piano di riassorbimento.

Si precisa che il DGUE dovrà essere redatto direttamente in piattaforma telematica.

4. CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro il termine indicato in PDA in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma SATER riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico entro il termine indicato in PDA, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte nella sezione della Piattaforma SATER riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa. Si invitano, pertanto, i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale. Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso. Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal D.Lgs. n. 82/2005, tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli artt. 6bis, 6ter, 6quater, del medesimo D.Lgs. o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui agli artt. 6bis, 6ter, 6quater, del D.Lg. n. 82/2005.

inerenti alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma SATER.

È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione. La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso, a fronte di scambi di informazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, G.E.I.E., aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario o la capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68, del Codice.

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Possono essere esclusi dalla gara, previo contraddittorio, i raggruppamenti temporanei costituiti da 2 (due) o più operatori economici che singolarmente hanno i requisiti per partecipare alla gara. Tale facoltà non opera nel caso in cui i raggruppamenti sono costituiti da imprese controllate e/o collegate ai sensi dell'art. 2359, del Codice Civile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazioni di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel proseguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni di retisti di cui all'art. 65, comma 2, lettera g), del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara, ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di un organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI DI ORDINE GENERALE/ SPECIALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nelle disposizioni seguenti.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti sono caricati sulla Piattaforma o in fase di presentazione della domanda o in fase di comprova degli stessi.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: F.V.O.E.).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel F.V.O.E. i dati e le informazioni richiesti per la comprova dei requisiti, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

REQUISITI GENERALI

Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all'art. 65, del Codice, in possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 ss., del Codice.

Le circostanze di cui all'art. 94, del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'art. 95, del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) e c), del Codice, i requisiti generali sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d), del Codice, i requisiti generali sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16ter, del d.Lgs. n. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi 3 (tre) anni.

SELF CLEANING

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli art. 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel D.G.U.E. la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'art. 96, comma 6, del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6, dell'art. 96, del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso.

Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento o un consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante o un esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli art. 94 e 95, del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97, del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Costituiscono requisiti di idoneità professionale, ai sensi dell'art. 100, comma 1, lettera a), del Codice:

- A) Iscrizione sulla piattaforma Intercenter- Sater alla seguente classe: CPV 79824000-6 (servizi di stampa e distribuzione).**

REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 100, comma 1, lettera b), del Codice, costituiscono requisiti di capacità economica e finanziaria:

- l'aver realizzato un **fatturato minimo nel settore oggetto dell'appalto** (servizi di distribuzione) riferito agli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari disponibili alla data di pubblicazione del presente avviso, non inferiore a €. 60.000,00 (sessantamila) euro (annui), I.V.A esclusa, relativamente a servizi resi nei confronti di committenze sia pubbliche che private.

Sul punto si precisa che gli esercizi finanziari di riferimento sono 2023, 2022 e 2021 o comunque agli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari disponibili.

Questo requisito è richiesto a comprova della solidità economica dell'operatore e della capacità di soddisfare, in caso di aggiudicazione, le obbligazioni assunte nei confronti del Comune committente.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o Dichiarazione I.V.A.;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, del d.P.R. n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di 3 (tre) anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE

Ai sensi dell'articolo 100, comma 1, lettera c), del Codice, costituiscono requisiti di capacità tecnica e professionale:

- l'aver eseguito negli ultimi 3 (tre) anni, a favore di almeno 3 committenti pubblici o privati per ciascun anno del triennio di riferimento, il servizio di distribuzione (o

servizi analoghi) di almeno 500.000 (cinquecentomila) copie complessive annue di stampati distribuiti con il sistema porta a porta.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione / Ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanziate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanziate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

Al fine di dimostrare tali requisiti potranno essere prodotti anche contratti ancora in corso di esecuzione. In tale ipotesi, però, potranno essere computati, al fine del soddisfacimento del requisito, solo gli importi pro-quota relativi alle prestazioni già eseguite e per le quali siano rese dichiarazioni di regolare esecuzione da parte del committente.

INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, G.E.I.E.

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettere e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai G.E.I.E. si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Il requisito di idoneità professionale relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese, nell'Albo delle Imprese artigiane o nell'Albo delle Società Cooperative deve essere posseduto:

- a. da ciascun componente del raggruppamento, del consorzio, del G.E.I.E. anche da costituire, nonché dal G.E.I.E. medesimo;
- b. da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito di capacità economico finanziaria deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Il requisito di capacità tecnico – professionale deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100, del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97, del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c), e d) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Il requisito di idoneità professionale relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese, nell'Albo delle Imprese artigiane o nell'Albo delle Società Cooperative deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

I requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnico – professionale valgono le seguenti disposizioni:

- i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono;
- i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettera d), del Codice, sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100, del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97, del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'art. 372, comma 4, del d.Lgs. n. 14/2019, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'art. 40, del succitato Codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'art. 47, del Codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti di ordine generale e dichiararli presentando un proprio D.G.U.E., da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di ordine speciale oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio D.G.U.E., da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario. Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 15 (quindici) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo ai sensi dell'articolo 188 del D.Lgs. 36/2023. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

In ogni caso, non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetti del contratto di subappalto.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo e nel Capitolato Speciale d'Appalto, trova applicazione l'articolo 119 del Codice.

9. GARANZIE

Ai sensi dell'articolo 53, comma 1 del Codice, la cauzione non provvisoria non è richiesta.

Sarà, invece, richiesta al concorrente aggiudicatario la presentazione della cauzione definitiva ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023, pari al 10% dell'importo contrattuale, con facoltà di rivalsa del committente per ogni e qualsiasi inadempienza contrattuale, nonché per danni di qualsiasi natura provocati per effetto della prestazione.

Sono consentite le riduzioni della garanzia definitiva previste dall'art. 106 del D.Lgs. n. 36/2023; per usufruire di tali riduzioni dovrà essere indicato il possesso dei prescritti requisiti, che dovranno essere documentati con dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000.

La fidejussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile e l'operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del R.U.P.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determinerà la decadenza dell'affidamento, dichiarata da parte del R.U.P., che provvederà ad aggiudicare al concorrente che segue in graduatoria.

La garanzia definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell'ultimo conto e consegnata non prima che siano definite tutte le ragioni di debito e credito ed ogni altra eventuale pendenza.

La garanzia dovrà inoltre prevedere espressamente la rinuncia ad opporre tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga a quanto previsto dall'art. 1945 del Codice Civile.

Tutti gli oneri fiscali derivanti dalla stipulazione del contratto, nessuno esclusa, sono a completo carico dell'affidatario, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto, che è a carico dell'Ente.

10. CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Ai sensi della delibera Anac n. 610 del 19 dicembre 2023, essendo il valore complessivo dell'appalto inferiore ad euro 150.000,00, non è dovuto da parte degli operatori economici concorrenti alcun contributo in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

11. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta e la documentazione relativa alla presente procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma SATER. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione amministrativa devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata dal legale rappresentate del concorrente o, in caso di R.T.I. non costituiti, dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento. Relativamente a tali soggetti si richiede l'allegazione dei documenti di riconoscimento.

Eventuali dichiarazioni sostitutive allegare, vanno accompagnata dalla copia del documento d'identità in corso di validità del dichiarante, si redigono ai sensi degli artt. 19, 46 e 47, del D.P.R. n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è da accompagnarsi con dichiarazione di conformità all'originale redatta ai sensi del D.Lgs. n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre il termine indicato in PDA a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma SATER.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto dal presente disciplinare.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 100 MB per singolo file. La Piattaforma accetta esclusivamente *files* con i formati .PDF e .p7m.

Ferme restando le indicazioni tecniche riportate nel presente disciplinare così come nel *Regolamento di Utilizzo del Sistema per gli Acquisiti Telematici dell'Emilia - Romagna (SATER)* consultabile online al seguente collegamento *web*:

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahU-KEwis9O2WpLb2AhVaNewKHefQCbwQFnoECAMQAQ&url=https%3A%2F%2Fintercenter.regione.emilia-romagna.it%2Fsystema-acquisti-sater%2Fregolamenti%2Fregolamento-duso-del-sistema%2F%40%40download%2Ffile%2FRegolamento%2520del%2520sistema_20181207.pdf&usq=AOvVaw3c_5COqu3YIA_haqD8eMfb

di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'**offerta** è composta da:

- A – **Documentazione amministrativa;**
- B – **Offerta tecnica;**
- C – **Offerta economica.**

L'operatore economico ha facoltà di inserire sulla Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutte le disposizioni contenute nella documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese o Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione dalla stazione appaltante nella Piattaforma.

Tutta la documentazione da produrre deve essere redatta in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio di cui all'art. 101, del Codice.

L'offerta vincola il concorrente per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

11.1 DGUE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma SATER la seguente **documentazione**:

- D.G.U.E., elaborato dalla P.D.A. SATER e lì compilabile;
- eventuali dichiarazioni integrative, quali ad esempio la documentazione prevista per le ipotesi di avvalimento e di partecipazione di soggetti associati.

11.2 OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma SATER.

L'offerta firmata digitalmente e deve contenere, a pena di esclusione, la **relazione tecnica del servizio offerto** e, in caso di avvalimento premiale, il contratto di avvalimento.

La relazione contiene una proposta tecnico – organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri discrezionali di valutazione riportati a seguire, i seguenti elementi:

1. **Esperienze pregresse:** saranno oggetto di valutazione le esperienze pregresse maturate con committenze pubbliche o soggetti privati per lo svolgimento di servizi analoghi a quelli oggetto del presente bando, nel triennio di riferimento (2021-2023).
2. **Personale impiegato:** saranno oggetto di valutazione i CV del personale responsabile del coordinamento, dipendente collaboratore o autonomo coinvolto nelle attività relative al presente affidamento.
3. **Programmazione, coordinamento (con il Servizio Comunicazione) e controllo di qualità del servizio:** saranno oggetto di valutazione il sistema di coordinamento e di gestione dell'appalto che l'Offerente intende adottare per garantire l'ordinata e puntuale conduzione dei servizi previsti e per la sollecita risoluzione di eventuali problematiche emergenti. Sarà parimenti oggetto di valutazione il sistema proposto di autocontrollo e di controllo in contraddittorio con la Committente che l'Offerente intende adottare per garantire la conformità e la qualità del servizio in relazione a quanto previsto nel CSA.
4. **Migliorie:** saranno oggetto di valutazione le migliorie offerte rispetto a quanto previsto nel CSA.

La relazione tecnica dovrà essere articolata trattando i contenuti richiesti nello stesso ordine in cui sono stati schematizzati i criteri di valutazione – possibilmente attraverso l'utilizzo di paragrafi e sotto-paragrafi specificamente denominati. Le pagine dovranno essere unite e progressivamente numerate – e dovrà essere elaborata anche secondo i contenuti del capitolato speciale di appalto.

La relazione tecnica dovrà essere sottoscritta su ciascuna facciata dal legale rappresentate del concorrente o, in caso di R.T.I. non costituiti, dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento. Essa deve essere contenuta **in 10 (dieci) pagine di formato A4 con carattere Arial, Georgia o Times New Roman, corpo 11 ed interlinea singola.**

Saranno ritenute idonee le proposte progettuali che raggiungeranno almeno il punteggio di 60 (sessanta) su 80 (ottanta). Non saranno, pertanto, ammesse alla fase di apertura delle offerte economiche i concorrenti le cui offerte tecniche abbiano complessivamente totalizzato un punteggio inferiore a 60 (sessanta).

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

11.3 11.3. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce l'**offerta economica** nella Piattaforma SATER.

L'offerta deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- il ribasso percentuale applicato sull'importo complessivo posto a base di gara, pari ad euro 10.500,00 al netto di I.V.A. e/o di altre imposte e contributi di legge. Verranno prese in considerazione fino a 2 (due) cifre decimali;
- la stima dei costi della manodopera. Conoscere l'importo relativo ai costi della manodopera potrà essere tenuto in considerazione dalla Stazione appaltante per verificare la congruità dell'offerta economica presentata dal concorrente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 110 del D.Lgs. 36/2023.

12. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dal dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 (tre) membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93, comma 5, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione *web* dedicata alla trasparenza amministrativa al seguente *link* <https://www.comune.mirandola.mo.it/documenti-e-dati/bandi-dellente/bandi-di-gara>.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

La verifica della documentazione amministrativa sarà eseguita dal seggio di gara mentre per la valutazione dell'anomalia delle offerte provvederà il responsabile unico del progetto per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione avvalendosi della commissione giudicatrice.

13. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Il calendario delle sedute sarà reso noto agli operatori economici attraverso la Piattaforma.

La Piattaforma SATER consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella prima seduta il seggio di gara, unitamente al personale addetto al Servizio Contratti, Gare e Provveditorato accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- i. controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- ii. verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- iii. attivare la procedura di soccorso istruttorio.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro 5 (cinque) giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

SOCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione, ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui al presente disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di 5 (cinque) giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 5 (cinque) giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora della seduta pubblica in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La commissione giudicatrice procede all'apertura, all'esame ed alla valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto previsto nel presente disciplinare.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte economiche e, quindi, alla loro valutazione, secondo i criteri e le modalità descritte e successivamente all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 5 (cinque) giorni. La richiesta è effettuata in Piattaforma. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'*ex aequo* la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità previste nel presente disciplinare i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

CRITERI DI VALUTAZIONE E METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei **criteri di valutazione** elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi. Trattasi tutti di punteggi discrezionali (D), vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

N°	Criterio di valutazione	Punti D max
1	Pregresse esperienze: saranno oggetto di valutazione le esperienze pregresse maturate con committenze pubbliche o soggetti privati per lo svolgimento di servizi analoghi a quelli oggetto del presente bando, nel triennio di riferimento (2021-2023).	20
2	Personale impiegato: saranno oggetto di valutazione i CV del personale responsabile del coordinamento, dipendente collaboratore o autonomo coinvolto nelle attività relative al presente affidamento.	20

3	Programmazione, coordinamento (con il Servizio Comunicazione) e controllo di qualità del servizio: saranno oggetto di valutazione il sistema di coordinamento e di gestione dell'appalto che l'Offerente intende adottare per garantire l'ordinata e puntuale conduzione dei servizi previsti e per la sollecita risoluzione di eventuali problematiche emergenti. Sarà parimenti oggetto di valutazione il sistema proposto di auto-controllo e di controllo in contraddittorio con la Committente che l'Offerente intende adottare per garantire la conformità e la qualità del servizio in relazione a quanto previsto nel CSA.	30
4	Proposte migliorative: saranno oggetto di valutazione le migliorie proposte dall'offerente rispetto a quanto richiesto nel CSA.	10
TOTALE		80

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 60 (sessanta).

Il superamento della soglia di sbarramento è calcolato prima della riparametrazione di cui al presente disciplinare.

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un **punteggio discrezionale** è attribuito un coefficiente sulla base dell'attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da 0 (zero) ad 1 (uno), da parte di ciascun commissario, secondo la seguente scala di valutazione:

VALUTAZIONE	VALORE DI RIFERIMENTO
Non valutabile	0,00
Scarso	0,01 – 0,25
Insufficiente	0,26 – 0,50
Sufficiente	0,51 – 0,70
Buono	0,71 – 0,80
Distinto	0,81 – 0,90
Ottimo	0,91 – 1,00

Una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti, viene attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato e vengono di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti (**riparametrazione per criterio**).

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo – compensatore. Il punteggio per il concorrente *i*-esimo è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1}^n C_{xi} \cdot P_x$$

dove:

P_i = punteggio del concorrente *i*-esimo

C_{xi} = coefficiente criterio di valutazione *X* per il concorrente *i*-esimo

P_x = punteggio criterio *X*

X = 1, 2, ..., 4, ovvero il numero di criteri di valutazione

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto per il criterio il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da 0 (zero) ad 1 (uno), calcolato tramite la formula con interpolazione lineare:

$$C_i = \frac{A_a}{A_{max}}$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo

A_a = ribasso percentuale del concorrente *i*-esimo

A_{max} = ribasso percentuale più conveniente

Il punteggio economico non sarà oggetto di riparametrazione.

VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 110, del Codice. La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il responsabile unico del progetto per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione avvalendosi della commissione giudicatrice ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il responsabile unico del progetto per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta.

Il responsabile unico del progetto per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il responsabile unico del progetto per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

14. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La **proposta di aggiudicazione** è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Il R.U.P. procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto avuto riguardo a stabilità occupazionale e pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione e alla segnalazione all'A.N.A.C..

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il relativo contratto verrà stipulato direttamente tramite la piattaforma Intercenter-Sater.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione o recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124, comma 2, del Codice.

OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli **estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati**, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle **persone delegate** ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura.

L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 €. a 3.000,00 €.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel d.P.R. n. 62/2013 e nel **codice di comportamento di questa stazione appaltante** e nella sezione Rischi corruttivi e trasparenza del **Piano Integrato di Attività e Organizzazione**, consultabili al seguente indirizzo web:

<https://cityportal.unioneareanord.mo.it/cpmirandola/publicArea/AmministrazioneTrasparente.jsf>.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei già menzionati documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

15. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di *e-procurement*, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35, del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'art. 36, del Codice.

16. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il **Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna**. È altresì ammesso il ricorso al **Capo dello Stato**.

17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del d. Lgs. n. 196/2003 recante il "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e ss. mm. e ii., del d.P.C.M. n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Il Comune di Mirandola, in qualità di **titolare**, con sede in via Giolitti n. 22 – 41037 – MIRANDOLA (MO) - IT – C.F. - P.IVA 00270570369 - @. protocollo@comune.mirandola.mo.it – PEC. comunemirandola@cert.comune.mirandola.mo.it – T. +39053529511, tratterà i dati personali conferiti, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (G.D.P.D.), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici, oltre che per l'adempimento ad obblighi di legge cui è soggetto il titolare del trattamento.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità connesse all'espletamento della presente procedura di gara. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 – G.D.P.R. (General Data Protection Regulation) – e del d. Lgs. n. 196/2003, come modificato dal d. Lgs. n. 101/2018, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare.

I dati saranno trattati nei limiti di tempo necessari della procedura di gara e conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente da personale e da collaboratori del Comune di Mirandola o delle imprese espressamente nominate come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.

Il **responsabile del trattamento** è il dott. Luca Bisi, dirigente responsabile del Servizio Contratti, Gare e Provveditorato.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss., del G.D.P.R.). L'apposita istanza è presentata contattando il **Responsabile della protezione dei dati** del Comune di Mirandola, e-mail: rpd@comune.mirandola.mo.it. Eventuali reclami andranno proposti all'Autorità di Controllo, Garante per la protezione dei dati personali - Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma - T. 06 696771 - @ protocollo@gpdp.it - @cert. protocollo@pec.gpdp.it - W. www.garanteprivacy.it

Mirandola, *data protocollo*

Il Dirigente responsabile del Settore I – Affari generali
dott. Luca Bisi – originale firmato digitalmente